







SPERIMENTAZIONE CARE LEAVERS – L'ASSEGNO DI INCLUSIONE: ACCESSO ALLA MISURA PER I CARE LEAVERS

Intervento
INTRODUZIONE ALL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

17 SETTEMBRE, 1 E 10 OTTOBRE 2024













INTRODUZIONE ALL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

OBIETTIVI



Fornire una visione generali e di insieme sull'Assegno di Inclusione, le sue principali caratteristiche ed il quadro normativo in cui si inserisce

CONTENUTI



- Requisiti di accesso, caratteristiche del beneficio economico
- Strumenti informatici e criteri per la gestione delle domande e dei percorsi

DESTINATARI



Tutti gli utenti, con un focus particolare a chi coinvolto nei processi di presa in carico di soggetti neomaggiorenni careleavers















COS'È L' ASSEGNO DI INCLUSIONE

L'Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale dedicata alle famiglie in condizioni di fragilità che prevede percorsi di inserimento sociale, di formazione e di accompagnamento al lavoro.

L'Assegno di inclusione è una misura condizionata:

- al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
- alla valutazione della condizione economica
- all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa













Cos'è e a chi si rivolge l'Assegno di Inclusione?

L'Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale di tipo categoriale, che è riconosciuta ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente nelle seguenti condizioni.

MINORENNI

Nuclei con persone minorenni



DISABILITÀ



Nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013)

OVER 60

Nuclei con persone anziane

con almeno 60 anni.



FRAGILITÀ



Nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione















REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

La persona che richiede l'Assegno di inclusione deve essere congiuntamente:

Cittadino dell'Unione europea

oppure

suo **familiare** che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

oppure

cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

- residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa
- la residenza in Italia al momento della domanda non solo per il richiedente ma anche per tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza (destinatari della misura)









REQUISITI ECONOMICI



un valore ISEE non superiore a 9.360 euro;



un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, come determinato ai fini IMU. Tale importo andrà calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione, fino ad un massimo di 150.000 mila euro.



un **valore del patrimonio mobiliare** non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a 10.000 euro, alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE).











ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI

Per il beneficiario dell'Assegno:

- □ la mancata sottoposizione a misura cautelare personale (es. arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, ecc.) o a misura di prevenzione (es. obbligo di dimora, divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone, obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti, ecc.).
- ☐ l'assenza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto «patteggiamento»), intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
- □ Non viene fatta alcuna distinzione circa il reato commesso in relazione alla condanna. Sono, pertanto, da considerare tutte le sentenze definitive di condanna, per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, a prescindere dal reato commesso.
- □ I controlli sono effettuati tramite l'interoperabilità con le banche dati del Ministero della Giustizia











IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEE (nota)

✓ I neomaggiorenni che hanno i requisiti richiesti e non desiderano tornare a vivere coi genitori o altri parenti, possono fare un Isee costituendo un nucleo familiare individuale.



- ✓ Questo è il primo passo per poter richiedere l'Adl. Il valore Isee deve essere inferiore a 9.360 euro.
- ✓ Attenzione! Se ospiti di comunità residenziali a TOTALE CARICO dello Stato o di altra amministrazione pubblica NON POSSONO RICHIEDERE l'Adl (ma possono, se hanno requisiti Isee, accedere a massimo metà della borsa per l'autonomia o al Supporto per la formazione e il lavoro).













LA NUOVA SCALA DI EQUIVALENZA




Un componente =1



per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente



anni







per ciascun altro
componente adulto in
condizione di grave
disagio bio-psicosociale
e inserito in programmi
di cura e di assistenza
certificati dalla pubblica
amministrazione



per ciascun minore di età, fino al secondo



per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo















ESCLUSIONI DALLA SCALA DI EQUIVALENZA



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico della Pubblica Amministrazione.



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

La continuità di residenza si intende interrotta per:

- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi
- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi, anche non continuativi, nell'arco di diciotto mesi.

Sono fatte salve le assenze per gravi e documentati motivi di salute













DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

Il beneficio economico è esente dal pagamento dell'IRPEF, si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, e, come tale, è impignorabile, ed è dato dalla somma di:

Entrambe le integrazioni sono calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall'ISEE e presenti nel modello di domanda.



Una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza, per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza)



Un contributo per l'affitto fino ad un massimo di 3.360 euro – 280 euro mensili (1.800 euro – 150 euro mensili - per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).















DURATA DEL BENEFICIO

- Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.
- L'INPS, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti, mette a disposizione dei Comuni, tramite la Piattaforma GePI, i dati sui nuclei richiedenti l'AdI che, decorsi trenta giorni dall'esito positivo dell'accertamento, non hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale.
- Il valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.
- Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi, è sempre prevista la sospensione di un mese.











LA CARTA DI INCLUSIONE – FUNZIONALITÀ CONSENTITE



Acquisti finalizzati alle esigenze dei beneficiari ed effettuati solo su canale fisico in Italia, entro i limiti della disponibilità della Carta.



Prelevare denaro contante presso gli
ATM di Poste italiane e gli ATM bancari
in Italia per un importo massimo
mensile di €. 100,00, moltiplicato per
la scala di equivalenza prevista per la
determinazione del beneficio



Pagamento mensile, tramite un unico bonifico da Ufficio postale, della rata dell'affitto in favore del locatore indicato nel contratto



Pagamento delle bollette delle utenze











LA CARTA DI INCLUSIONE – FUNZIONALITÀ NON CONSENTITE

Non e' consentito l'acquisto dei seguenti beni e servizi:

- ✓ Giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità
- ✓ Sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo
- √ Giochi pirotecnici
- ✓ Prodotti alcoolici
- ✓ Acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali
- ✓ Armi
- ✓ Materiale pornografico e beni e servizi per adulti
- ✓ Servizi finanziari e creditizi, servizi di trasferimento di denaro e servizi assicurativi
- ✓ Articoli di gioielleria e di pellicceria
- ✓ Acquisti presso gallerie d'arte e affini
- Acquisti in club privati















IL PERCORSO DI ATTIVAZIONE

- Il percorso di attivazione viene attuato tramite il Sistema Informativo per l'inclusione sociale.
- Il Sistema informativo invia i dati del nucleo familiare al Servizio Sociale del Comune di residenza per l'analisi preliminare e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni.
- Il nucleo è convocato dai servizi sociali che effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
- I beneficiari, in assenza di convocazione da parte del servizio sociale, sono comunque tenuti a presentarsi per un primo incontro entro i medesimi termini di centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, con contestuale registrazione da parte dei servizi sociali nella piattaforma GePi.
- Qualora nei termini indicati non risulta avvenuto un primo incontro, l'erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell'incontro
- Successivamente, **ogni novanta giorni**, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione.
- In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.















VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE



- Se il nucleo familiare varia rispetto a quello risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità, è necessario ripresentare la DSU aggiornata entro un mese dalla variazione, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS.
- ☐ Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU aggiornata ai fini dell'ISEE, il nuovo nucleo può presentare una nuova domanda dell'ADI, venendo meno gli effetti della precedente.











VARIAZIONI PER ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA

In caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione:

- il maggior reddito da lavoro percepito **non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui**, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità;
- L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie.
- Il reddito presunto derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio.
- La comunicazione avviene mediante il modello "Adi-Com Esteso"
- Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni
 obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio è
 sospesa sino a che non si sia ottemperato a tale obbligo e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività,
 decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.









VARIAZIONI PER ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE



In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro (es. tirocini o attività formative parte del patto) che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, la cumulabilità con l'Assegno di inclusione è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.



In caso di accettazione di **offerte di lavoro** anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con l'Assegno di inclusione è riconosciuta **entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.**











VARIAZIONI PER ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO/IMPRESA

In caso di variazione della condizione occupazionale per avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione:

- √ l'avvio dell'attività deve esser comunicata entro il giorno antecedente all'inizio della stessa, pena la decadenza dal beneficio, mediante il modello "Adi-Com Esteso"
- ✓ Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno;
- ✓ a titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale;
- ✓ il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.











ALTRE VARIAZIONI

Il beneficiario dell'Assegno di inclusione è obbligato a comunicare qualsiasi variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura (cittadinanza, residenza e soggiorno, economici e patrimoniali) entro **quindici giorni dall'evento modificativo**, pena la decadenza dal beneficio, mediante il modello "Adi-Com Esteso".











PER SAPERNE DI PIÙ: Siti web

- Sito web <u>ADI operatori</u>
- Pagina Focus On ADI sul sito lavoro.gov.it
- Pagina <u>INPS</u> dedicata all'Assegno di Inclusione sul sito Inps.it
- Documento <u>tutorial INPS</u>
- Pagina dedicata alla <u>Carta di Inclusione</u> sul sito di Poste.it
- Pagina del <u>SIISL relativa all'ADI</u>
- Faq relative all'Assegno di Inclusione sul sito urponline.lavoro.gov.it





